

Pubblicato il 5 ottobre 2016

Trib. Bari Sez. I, Sent., 05/10/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR. ROBERTO CAPPITELLI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M., avv. X.XXXXX

Con l'assistenza del cancelliere X. XXXX

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

X.C., nato a X. il XXXXX, residente in X., via XXX n. XX, libero, assente, in qualità di proprietario e committente dei lavori, difeso di fiducia dall'avv. XXX XXXX del foro di XXXi, presente.

XXX, nata a XX. il XX, libera, assente, residente, difesa e nella qualità di cui sopra.

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lett.b) del D.P.R. n.380 del 2001, perché, nelle qualità indicate, in concorso tra loro, presso l'immobile sito in XXXX alla via XXX n.XX (in catasto foglio di mappa XX, p.la XXX sub. XX) realizzavano, in assenza del permesso di costruire la seguente opera: una tettoia aperta, in legno lamellare, di m. 9,00 x m. 2,60, con altezza variabile da m. 2,85 a m. 3,05 con pilastri di cm 20x20, posti a distanza di m,1,20 dal muro di recinzione del lato nord.

Accertato in XXXX il 19.9.2012,

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto ex art. 464 co I c.p.p, emesso in data 23 aprile.2015 , il Giudice per le indagini preliminari in sede, disponeva il rinvio dei sopra generalizzati imputati, XX e XX oppostisi ritualmente a decreto penale di condanna , al giudizio immediato innanzi a questa I Sezione del Tribunale in relazione al reato in epigrafe loro ascritto.

Al fascicolo erano allegati: certificati del casellario giudiziale, copia del decreto penale di condanna; dichiarazione di opposizione al detto provvedimento monitorio. Le liste testi erano ritualmente depositate.

Alla prima udienza, tenutasi in data 13 ottobre 2015, era dichiarata l'assenza dei prevenuti, liberi e non comparsi senza addurre legittimo impedimento, ed il fascicolo era rimesso sul ruolo di questo giudice per motivi di ordine tabellare.

All'udienza del 21 ottobre 2015, erano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.

All'udienza del 24 febbraio 2016 era escusso il teste del PM XX. All'esito, revocato l'esame del residuo testimone presente, la trattazione era aggiornata al 28 settembre 2016 per esame dei testi a discarico e discussione.

In occasione della odierna udienza, effettuati gli adempimenti di cui a verbale, le parti rassegnavano le proprie conclusioni, trascritte in epigrafe.

Tanto premesso, osserva il Tribunale in

FATTO e DIRITTO

Gli imputati rispondono, in concorso, di violazione dell'art. 44, comma 1, lett.b) del D.P.R. n.380 del 2001, in quanto, nella qualità di proprietari dell'immobile di comune residenza, fecero realizzare, senza permesso di costruire, sul lato nord dell'abitazione, una tettoia aperta, in legno lamellare, a tetto spiovente, coperta con tegole canadesi, lunga nove metri, larga oltre due metri e mezzo, e di altezza compresa tra 2,85 e 3,05.

Il verbale di violazione urbanistico edilizia redatto in data 19.9.2012 dai testi del PM D.V. (escusso all'udienza del 24 febbraio 2016) e A.C., attesta che gli imputati, privi di qualsivoglia titolo edilizio, diedero mandato, nel luglio dello stesso anno 2012, di edificare il manufatto ad una ditta proveniente da altro Comune.

Al momento del sopralluogo, come mostrato anche dalle foto allegate, la struttura si presentava completa.

Al riguardo il teste XX. ha confermato, durante il suo esame dibattimentale, che in occasione del sopralluogo del 19 settembre 2012 fu accertato che l'opera era stata eseguita, in un solo giorno, nel mese di luglio dell'anno 2012.

La stessa struttura, come chiarito dal teste medesimo, non era di carattere rimovibile e, come confermato in sede di controesame, risultò interamente rimossa già in occasione del secondo sopralluogo, effettuato l'anno seguente.

Su quanto accertato, e successivamente confermato in sede dibattimentale dai verbalizzanti, nessuna contestazione è stata sollevata dalle parti.

La stessa Difesa ha chiesto una sentenza di assoluzione per ritenuta non configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.

Ricorda il Tribunale che, per costante avviso della giurisprudenza, la realizzazione di una tettoia di copertura senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato ex art. 44, co I lett. b. del t.u. n.380/2001, non trattandosi di manufatto qualificabile come mera pertinenza (Cass. III, 8.4.2015, n.20544; Cass. III, 24.6.2014, n. 52495), tanto che non si tratta di opera assentibile con una semplice DIA (Cass.III, 6.5.2010, n. 21351).

Né può rilevare, ai fini della esclusione della penale responsabilità, che si tratti di opera demolita, giacché, come insegna il costante ed univoco orientamento della S.C., non è applicabile analogicamente, in parte qua, la disciplina dell'art. 181 , comma 1 quinquies t.u. n. 42/2004 in tema di illeciti paesaggistici minori, che ha funzione premiale, diretta a far riacquistare alla zona vincolata il suo pregio estetico (conf. Cass. III, 6.5.2014, n. 37168; Ead. 27.4.2011, n. 19317; 24.3.2010, n.17535).

Comprovato pienamente l'elemento oggettivo del reato, del pari si ritiene raggiunta la prova dell'elemento soggettivo, consistente nella colpa, non essendosi, quantomeno, i prevenuti, peritati di informarsi circa la disciplina vigente in tema di edificazione di nuove opere.

E tuttavia, per quel che concerne il dettato dell'art. 131 bis c.p., appare al Tribunale che non sussistano preclusioni di sorta alla sua applicazione.

Difatti, pure prescindendo dalla natura contravvenzionale del reato, l'offesa appare effettivamente di particolare tenuità- l'opera era stata costruita in un solo giorno, ed altrettanto rapidamente fu rimossa- la condotta appare occasionale e non si rileva la sussistenza delle cause ostative al riconoscimento del beneficio.

Del resto la stessa S.C. non ha escluso la possibilità di applicare la norma in questione allorquando, come nel caso di specie, la permanenza del reato sia cessata, non potendosi, pertanto, ravvisare l'altrimenti ostativa compressione del bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice.

Si ritiene, per le ragioni appena sopra sinteticamente esposte, di dover statuire come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 c.p.p. e 131 bis c.p.,

DICHIARA

Non punibili XX e XX, essendo il fatto di reato loro ascritto stimabile in termini di offesa di particolare tenuità.

Motivazione riservata.

Così deciso in Bari, il 28 settembre 2016.